



Capitolato speciale d'appalto

**Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
per la figura di insegnante di scuola d'infanzia
anni scolastici 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 - 2022**

PARTE A – PRESCRIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALL'APPALTO

ART. 1A – FINALITÀ E OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento a una Agenzia di somministrazione lavoro del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi degli artt. 30 e ss. del D.Lgs. 81/2015 a favore della Fondazione, per lo svolgimento delle attività ascrivibili al profilo professionale di insegnante di scuola d'infanzia, IV livello, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro A.N.I.N.S.E.I. (Associazione Nazionale Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione).

Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità del reclutamento ordinario. In particolare, la fornitura di lavoro temporaneo avviene nei casi di sostituzione di lavoratori assenti.

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende sia le attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale sia la gestione del personale medesimo.

I contratti individuali di lavoro verranno attivati in seguito ad apposita richiesta avanzata dalla segreteria amministrativa della Fondazione per periodi di norma non superiori a sessanta (60) giorni.

Il personale svolgerà servizio presso le scuole d'infanzia della Fondazione, di cui all'allegato "A" al presente capitolato, compresi eventuali servizi estivi; la Fondazione si riserva la modifica dei luoghi di intervento a seguito di ridefinizione degli assetti logistici od organizzativi dei servizi.

La Fondazione si riserva di provvedere a reperire in parte il personale oggetto del presente appalto anche con l'assunzione diretta di dette figure.

AT. 2A – IMPORTO E DURATA

L'affidamento è per gli anni scolastici 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 - 2022.

L'importo massimo complessivo del contratto è di € **750.000,00** per il periodo contrattuale, pari a circa 40.445 ore per l'intero periodo.

Tali ore sono distribuite – nell'arco dei tre anni scolastici indicati - prevalentemente nei 10 mesi di apertura delle attività educative (da settembre a giugno compresi) e dal lunedì al venerdì di ogni settimana, salvo i servizi eventuali da svolgersi nel mese di luglio.

In caso di valutazione positiva del servizio svolto, la Fondazione si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del servizio per ulteriori due anni, ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.Lgs. 50/2016. In tal caso, ai sensi dell'art. 35, comma 4, D. Lgs. 50/2016, il valore complessivo stimato del contratto

ammonterebbe a € 1.250.000,00.

Dall'importo a base d'asta sono escluse le indennità modali (lavoro supplementare, lavoro straordinario) che, data la loro aleatorietà, verranno rimborsate a parte all'Agenzia, secondo le tariffe stabilite dal combinato disposto del CCNL A.N.I.N.S.E.I. e del contratto integrativo aziendale vigenti, senza comunque alcuna ulteriore maggiorazione del margine d'agenzia (cd. mark up) per l'impresa somministratrice e senza calcolare il detto margine (mark-up) su tali indennità.

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, fermo restando che la Fondazione, nel corso del periodo di fornitura, ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016, si riserva la possibilità di chiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del contratto, senza che da parte della Ditta aggiudicataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

Il contratto avrà decorrenza dalla data del 30 agosto 2019 fino al 31 luglio 2022 salva la facoltà di ripetizione del servizio per ulteriori due anni scolastici.

La Fondazione si riserva altresì, entro la data di scadenza, nelle more della successiva procedura di aggiudicazione, la facoltà di prorogare il contratto per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto.

ART. 3A – CORRISPETTIVO FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il margine d'agenzia indicato nell'offerta economica si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Non è prevista la revisione dei prezzi offerti in sede di gara per tutta la vigenza del contratto. Pertanto, il valore del margine aziendale formulato in sede di gara resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

La Fondazione si obbliga a corrispondere all'Agenzia, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria con la relativa maggiorazione derivante dall'offerta presentata dall'Agenzia, oltre l'IVA sulla parte imponibile. In caso di variazione del costo del lavoro derivante da futuri CCNL e contratti integrativi aziendali la Fondazione si obbliga a corrispondere gli aumenti senza rideterminare il valore del margine d'agenzia oggetto di aggiudicazione.

COSTO ORARIO IV LIVELLO ANINSEI + INTEGRATIVO AZIENDALE INSEGNANTE INFANZIA

STIPENDIO TABELLARE ANINSEI	9,06047
SUPERMINIMO (INTEGRATIVO AZIENDALE)	1,50769
TOTALE COSTO ORARIO RETRIBUZIONE	10,56816
RATEO TREDICESIMA MENSILITA'	0,88068
INPS su RATEO 13ESIMA	0,25901
INAIL su RATEO 13ESIMA	0,00534
RATEO T.F.R.	0,79081
INPS su costo orario retribuzione	3,1081
INAIL su costo orario retribuzione	0,06404
Ferie / permessi festività sopprese	1,15196
INPS su RATEO ferie / permessi	0,33879
INAIL su RATEO ferie / permessi	0,00698
TOTALE COSTO ORARIO AZIENDALE	17,17387

Eventuali ore straordinarie (contratti a tempo pieno) o supplementari (contratti part – time) saranno fatturate a parte solo se espressamente autorizzate e nel caso delle ore straordinarie applicando la maggiorazione della tariffa oraria ordinaria secondo la misura stabilita dal vigente C.C.N.L.

A.N.I.N.S.E.I.

Al fine di documentare le ore svolte dal singolo addetto, lo stesso provvede a compilare e sottoscrivere il foglio di presenza – su formato preferibilmente informatico a seconda dell'organizzazione dell'agenzia aggiudicataria e del contenuto dell'offerta – per ogni periodo mensile o inframensile svolto in un'unica sede di lavoro.

Le fatture, con cadenza mensile, dovranno pervenire alla Fondazione esclusivamente in formato elettronico XML, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 27/12/2017 n.205, all'indirizzo fondazionecresciamo_fatture@pec.it ed essere intestate a: Fondazione Cresci@mo – via Galaverna n. 8 – 41123 Modena - P.IVA n.03466300369, che provvederà al controllo di regolare esecuzione ai fini della liquidazione e del pagamento della spesa. Le fatture emesse nei confronti della fondazione dovranno essere conformi alle disposizioni dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 e recare la dicitura “scissione dei pagamenti” o “split payment”.

Le fatture dovranno contenere necessariamente i seguenti elementi:

- riferimento al contratto di lavoro, al nominativo dell'operatore somministrato ed alla categoria di inquadramento
- quantitativo delle ore fatturate nel mese di fatturazione
- costo orario finito
- margine di agenzia
- IVA sul margine di agenzia
- totale fattura

- dati relativi al pagamento
- C.I.G. relativo al servizio
- riferimento al contratto di appalto

Il pagamento verrà disposto entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data in cui risultano compiuti, con esito positivo, la verifica di conformità della prestazione e la verifica di regolarità della fattura, ovvero, dalla data di ottenimento del Documento di Regolarità Contributiva (DURC). In ogni caso, l'esigibilità del pagamento è subordinata alla sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, quale, a titolo esemplificativo, il conseguimento del nulla osta in materia di regolarità fiscale.

Al fine di una corretta gestione, in materia di I.V.A., dello "split payment" la Ditta aggiudicataria è tenuta ad aggiungere sulla fattura le seguenti diciture: "Scissione dei pagamenti - art. 17-ter, D.P.R. 633/72"

Dovranno essere altresì compilati i campi che, seppur non obbligatori, sono ritenuti necessari per la corretta contabilizzazione del documento nonché obbligatori ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari:

- **CIG** (codice identificativo di gara)
- **IBAN e BIC SWIFT**(coordinate bancarie)
- **Allegati**: qualsiasi documentazione che sarà ritenuta utile per il corretto esame della fattura.

Trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve essere compiuta in corso di esecuzione del contratto, non trova applicazione la ritenuta prevista dall'art. 30, comma 5, del Codice.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva la stazione appaltante trattiene dai pagamenti l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 4A – GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare, per la sottoscrizione del contratto, idonea garanzia definitiva, costituita sotto forma di cauzione o fideiussione, nei termini e secondo le modalità indicate dall'art. 103 e dall'art. 93, commi 2 e 3, del Codice, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale e salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, la Ditta di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta della Fondazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile alla Fondazione garantita;

d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c..

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delle somme pagate in più all'appaltatore, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La Fondazione avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Fondazione; in caso di inottemperanza la Fondazione effettuerà il reintegro rivalendosi sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione, da parte della Fondazione, della cauzione provvisoria. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 5A – CONTRATTO

La stipula del contratto con l'Agenzia aggiudicataria può avvenire soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione. Tutte le eventuali spese di contratto, di copie, di bolli, di registrazione, per diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario. Per il caso di mancato versamento, la Fondazione ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

ART. 6A - PENALI

Fatto salvo ogni risarcimento di danni a favore della Fondazione, l'Agenzia sarà comunque soggetta, per l'inottemperanza alle prescrizioni del presente capitolato e del successivo contratto, nell'adempimento delle prestazioni ivi previste, alla contestazione delle infrazioni commesse.

L'infrazione dovrà essere contestata via PEC, ai fini dell'applicazione delle penali, riconoscendo all'Agenzia un termine di 5 giorni solari per presentare le proprie controdeduzioni sempre via PEC. Trascorso tale termine, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute motivate da causa di forza maggiore, ad insindacabile giudizio della Fondazione, sarà applicata una penalità di importo fra un minimo di € 200,00 ed un massimo € 5.000,00 a seconda della gravità dell'inadempimento o ritardo o difformità riscontrata.

Sono considerate gravi inadempienze in via esemplificativa e non esaustiva

- a) la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio;
- b) l'impiego di un numero di operatori insufficiente rispetto alle richieste di sostituzione;
- c) la mancata eliminazione degli inconvenienti riscontrati dopo la formale segnalazione da parte della Fondazione.

In caso di ritardi rispetto agli oneri di cui all'art. 11B si applicherà una penale pari a € 30,00 per ogni giorno di ritardo.

La Fondazione, per l'applicazione delle penali, potrà rivalersi sui crediti vantati dall'Agenzia nei confronti della Fondazione medesima, per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, ovvero, sulla cauzione prestata, la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente reintegrata.

La misura complessiva delle penali applicate non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Agenzia.

ART. 7A – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' fatta salva la facoltà della Fondazione di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 Cod.Civ, per inadempienza grave o reiterata dell'aggiudicatario del servizio rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti, ed, inoltre nei casi di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Il responsabile del procedimento formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia riposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

La Fondazione dovrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod.Civ. Previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) rifiuto di sottostare alle penalità poste dall'art.6A, ovvero applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal medesimo articolo;
- c) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente ovvero violazione delle norme sulla sicurezza;
- d) decadenza dell'appaltatore dall'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o avere reso dichiarazione mendaci;
- e) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- f) provvedimento definitivo a carico dell'appaltatore che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, del Codice;
- g) impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadeguati;
- h) grave danno all'immagine della Fondazione;
- i) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di subappalto e di cessione del contratto e in materia di trattamento dei dati personali;
- j) ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- k) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'aggiudicatario, fatto salvo quanto previsto all'art. 110 del Codice;
- l) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi.
- m) violazione dell'obbligo di permettere la vigilanza ed i controlli sull'espletamento dei servizi assegnati;
- n) atti di pignoramento e sequestro a carico della Ditta;

o) cagionamento di gravi danni alla struttura e attrezzature utilizzate da parte del personale della Ditta che abbia operato con dolo o colpa grave;

p) violazione rilevante degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (ai sensi del DPR 62/2013);

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per la Fondazione di affidare il servizio ad altro soggetto.

All'aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, la Fondazione potrà rivalersi su eventuali crediti della aggiudicataria senza bisogno di diffide formali.

ART. 8A - RECESSO

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere, in qualunque tempo, dal contratto fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-ter e 92 del D.Lgs. 159/20011. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una comunicazione formale all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione. In caso di recesso l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, sia resa disponibile una convenzione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, avente da oggetto le prestazioni del presente appalto con condizioni migliorative rispetto a quelle del contratto stipulato con l'aggiudicatario, la Fondazione chiederà al contraente di adeguarsi alle condizioni della convenzione. Nel caso in cui l'operatore economico non acconsenta, la Fondazione avrà il diritto di recedere dal contratto previo pagamento delle prestazioni già eseguite. In caso di recesso da parte della Ditta, la stessa deve comunicarlo alla Fondazione, con raccomandata A.R. o mediante PEC, con preavviso di almeno quattro mesi ed a valere dall'anno scolastico successivo.

Il recesso dal contratto da parte della Ditta comporta l'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi, la rifusione degli eventuali danni e delle spese sia per l'interruzione del contratto sia per il nuovo appalto

ART. 9A – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati è Fondazione Cresci@mo nella persona del Dott. Renato Luisi, presidente del consiglio di amministrazione.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti di Fondazione Cresci@mo assegnati alle strutture interessate al presente appalto.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal Regolamento europeo della privacy GDPR 679/2016 si precisa che:

- i dati forniti alla Fondazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale della Fondazione;
- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.
L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare piena applicazione al regolamento europeo della privacy GDPR 679/2016.

Ai sensi della predetta regolamentazione, alla quale si rinvia, l'Agenzia sarà nominata, con successivo atto, responsabile etserno del trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/2016, con esclusivo riferimento alle attività oggetto del presente capitolato e verrà autorizzata allo svolgimento dei soli trattamenti di dati necessari e strumentali rispetto all'esecuzione del contratto stesso.

I dati personali di cui l'Agenzia o il proprio personale verrà a conoscenza, a qualunque titolo, non dovranno in ogni caso essere comunicati o divulgati a terzi, né potranno essere utilizzati dall'Agenzia o da chiunque collabori con essa per finalità diverse da quelle contemplate dal presente capitolato. Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme al GDPR 679/2016 comporta l'esclusiva e piena responsabilità dell'Agenzia rimanendo la Fondazione esclusa da ogni responsabilità al riguardo.

L'Agenzia, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto provvedendo a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati nel trattamento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 29 del GDPR 679/2016, a comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al dirigente o funzionario responsabile, ad impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla diretta sorveglianza. L'Agenzia deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e di effettuare il trattamento dei dati attenendosi alle specifiche istruzioni impartite dalla Fondazione.

L'Agenzia si impegna a comunicare all'atto della stipula del contratto, il Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale responsabile per il trattamento dei dati inerenti la gestione del contratto.

ART 10A – SICUREZZA. DUVRI

Ai sensi dell'art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 data la natura intellettuale dell'attività oggetto dell'appalto gli oneri della sicurezza sono valutati pari a zero, in quanto non sussistono rischi interferenziali. Non si ravvisa quindi la necessità di redazione del DUVRI.

ART. 11A – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CREDITO

È vietato alla Ditta aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto o subappaltare il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione da parte della Fondazione ed il conseguente risarcimento dei danni subiti.

La cessione del credito, fatta salva l'applicazione della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, è regolata dall'art. 106, comma 13, del Codice.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla parte debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione del credito è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione. La stazione appaltante, cui è stata notificata la cessione, può in ogni caso opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 12A – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Agenzia aggiudicataria dovrà contrarre e produrre prima della stipula del contratto, pena decadenza dall'aggiudicazione, con conseguenti spese per eventuali danni derivanti alla Fondazione, una polizza assicurativa RCT ed RCO a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto per qualsiasi danno che possa derivare al patrimonio della Fondazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi.

Tale polizza deve avere un massimale unico pari a 2.000.000 di Euro. La polizza deve prevedere, inoltre, l'espressa rinuncia ad azione di rivalsa nei confronti della Fondazione ed avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto. Qualora l'Agenzia aggiudicataria fosse già provvista di idonee polizze assicurative a copertura dei rischi di cui al presente articolo, dovrà produrre un'appendice alle stesse nelle quali si espliciti che le polizze in questione coprono anche il servizio oggetto del presente appalto. Qualora l'Agenzia aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative sopra riportate, il contratto si intenderà risolto di diritto e l'importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno subito dalla Fondazione.

ART. 13A - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., la Ditta aggiudicataria deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso Banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati alla Fondazione – via Galaverna 8 – 41123 Modena (Italia) – entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.

Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.

ART. 14A - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra la Fondazione e l'Agenzia saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Modena.

ART. 15 A – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti saranno in lingua italiana.

PARTE B - PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE AL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1B – OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

1. Al momento dell'esecuzione del contratto l'Agenzia aggiudicataria dovrà avere istituito almeno una sede operativa nel territorio del Comune di Modena e indicare un Responsabile del contratto dell'Agenzia (d'ora in avanti RCA).
2. L'Agenzia si obbliga ad assumere i lavoratori somministrati nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni e a corrispondere agli stessi la retribuzione dovuta entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti per legge e a provvedere agli adempimenti quale sostituto d'imposta.
3. La contribuzione previdenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori sarà quella prevista per i dipendenti dalle Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
4. L'Agenzia aggiudicataria si impegna, inoltre, a fornire, dietro richiesta, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e dei versamenti dei contributi previdenziali al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
5. L'Agenzia si obbliga ad accertare l'idoneità psico-fisica all'impiego dei lavoratori somministrati trasmettendo se richiesto dalla stazione appaltante apposita documentazione comprovante detta idoneità; le spese derivanti da tali accertamenti saranno ad esclusivo carico dell'Agenzia.
6. Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dalle normative vigenti.
7. L'Agenzia deve provvedere, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015, ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi con le attività lavorative in generale e a formarli ed addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale vengono assunti, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
8. L'Agenzia si impegna ad effettuare le visite mediche preventive degli operatori da inviare in somministrazione secondo le indicazioni concordate con la Fondazione che provvederà al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate con esclusione della relazione sanitaria.
9. Il personale fornito dovrà essere istruito e formato, a cura dell'Agenzia, secondo le modalità da essa indicate nella propria offerta tecnica per garantire uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalla Fondazione.
10. L'Agenzia deve rispettare, con riferimento alle prestazioni del presente capitolato, quanto previsto dal D.Lgs. n. 39 del 4/3/2014 e fornire tutte le informazioni necessarie a consentire alla

Fondazione di verificare l'idoneità del personale impiegato e l'assenza di cause di incompatibilità.

11. L'Agenzia verifica pure che non sia avviato al lavoro personale durante il periodo di gestazione, tenuto conto di quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti della Fondazione (Allegato B) .

12. L'Agenzia consegna alla Fondazione l'elenco degli addetti avviati, comprensivo di titoli di servizio e di studio, oltre che di dichiarazione rilasciata degli stessi di essere immuni da malattie contagiose. Tale dichiarazione non sarà necessaria nel caso in cui venga inviato per una nuova missione un lavoratore che già abbia prestato servizio nello stesso anno scolastico.

13. L'Agenzia controllerà, inoltre, che non sia avviato al lavoro personale con carichi penali pendenti o condanne o, comunque, con qualsivoglia caratteristica incompatibile con i servizi di cui al presente capitolato.

14. L'Agenzia consegna, al fine di documentare le ore svolte dal singolo addetto, copia dei fogli di presenza – su formato preferibilmente informatico a seconda dell'organizzazione dell'agenzia aggiudicataria – per ogni periodo mensile o inframensile svolto in un'unica sede di lavoro, entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo.

ART. 2B - CLAUSOLA SOCIALE

Fermo restando che nella selezione del personale da avviare al lavoro, dovranno essere attuate le procedure previste nell'offerta, si richiama, nell'ipotesi di subentro nel contratto d'appalto di cui al presente capitolato, la norma corrispondente del CCNL di categoria. Pertanto, nel rispetto dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, l'Agenzia somministratrice aggiudicataria del servizio con la sottoscrizione del presente capitolato assume l'impegno ad utilizzare prioritariamente, nel quadro della normativa vigente, il personale già somministrato nei servizi educativi in forza del precedente contratto d'appalto.

ART. 3B – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) La Fondazione procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia mediante apposita richiesta scritta inviata via e-mail all'indirizzo fornito dall'Agenzia in sede di offerta; la Fondazione richiederà solo le ore o giorni di servizio effettivamente necessari, suddivisi in orario frontale con gli utenti e quota di attività complementare, d'ora in poi denominata “monte ore”.

Sarà, invece, onere dell'Agenzia – in sede di fatturazione – integrare detti tempi di servizio con le conseguenti giornate di ferie ed ex festività soppresse, qualora dovute ai sensi del vigente CCNL A.N.I.N.S.E.I..

b) La Fondazione si impegna a corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, via e-mail:

- modalità e durata della prestazione lavorativa;
- sede e orario di lavoro;
- motivazione della richiesta.

c) Nell'eventualità in cui la Fondazione annulli una richiesta di servizio con un preavviso di almeno

10 ore dall'inizio dell'attività, nulla sarà dovuto all'Agenzia. Qualora, invece, la cancellazione della richiesta avvenga con preavviso più breve, la Fondazione potrà indicare all'Agenzia una diversa sede di

lavoro per l'addetta e sarà, comunque, assicurato all'Agenzia il corrispondente del compenso per almeno 2 ore.

d) I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e al profilo professionale di insegnante di scuola d'infanzia.

e) Il trattamento economico è corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL A.N.I.N.S.E.I. e dal vigente contratto integrativo aziendale, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

f) La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.

La Fondazione, in caso di inadempienze dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

g) Eventuali indennità di missione e rimborsi spese spettanti al lavoratore, in base a richieste della Fondazione, saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte della Fondazione.

h) La Fondazione corrisponderà all'Agenzia unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori rimanendo a carico dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi senza giustificazioni.

i) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel CCNL per la disciplina del rapporto di lavoro assunto con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato; il lavoratore ha diritto a prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso anche ai sensi del precedente punto "c" o di sostituzione; in particolare la Fondazione può chiedere la sostituzione del personale fornito dall'Agenzia con le modalità di cui all'art. 4B.

l) L'assegnazione di personale richiesta deve essere assicurata almeno entro l'orario di avvio del turno di lavoro qualora richiesta all'Agenzia entro le ore 17 del giorno precedente; entro 4 ore dal momento in cui la sostituzione venga richiesta qualora la stessa pervenga all'Agenzia fra le 7,30 e le 8,30 del giorno ove sia richiesta la sostituzione (le richieste pervenute all'Agenzia fra le 17 del giorno precedente e le 7,30 di quello di avvio del servizio vengono considerate – ai fini del presente punto – come pervenute alle ore 7,30). All'Agenzia saranno riconosciute come svolte solo le ore effettivamente comprese nell'orario di servizio richiesto.

ART. 4B – INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI PER ASSENZA

Nel caso di interruzione della prestazione già assegnata per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia o per assenza a qualunque titolo del lavoratore, l'Agenzia deve sostituire il lavoratore entro il giorno successivo a quello dell'assenza o nel tempo minore eventualmente indicato in sede di offerta per l'avvio degli addetti. La sostituzione è fatta con oneri a carico dell'Agenzia. In ogni

caso, nulla è dovuto alla Agenzia per mancate prestazioni, anche nelle more delle sostituzioni di propri addetti.

Nel caso in cui la struttura in cui presta servizio il personale fornito dall'Agenzia resti chiusa all'utenza per disposizioni delle autorità competenti per cause di forza maggiore (es: neve, guasti negli apparati energetici, interventi sulla struttura, ecc.), valgono le norme di cui all'art. 3B, lett. "c" per quanto concerne l'eventuale pagamento delle prestazioni.

Il lavoratore assegnato dall'Agenzia, in caso di assenza dal lavoro per qualunque titolo, deve darne tempestiva comunicazione sia all'Agenzia che alla struttura ove sia inserito.

L'Agenzia è impegnata a mantenere attivo un indirizzo e-mail, oltre ad avere un addetto telefonicamente reperibile, almeno nelle fasce orarie 7,30–12 e 15–17 dei giorni in cui siano in funzione i servizi; telefono e indirizzo e-mail devono essere presidiati da figure in grado di ricevere le comunicazioni inerenti il personale da avviare al lavoro, di provvedere alle sostituzioni necessarie e di provvedere agli altri interventi di interesse del servizio affidato.

Il personale in servizio avviato dall'Agenzia, in caso di necessità, deve rendersi disponibile ad aumentare e/o modificare l'orario di servizio – a richiesta della segreteria amministrativa della Fondazione o della pedagoga di riferimento per la struttura assegnata – per assicurare i servizi indispensabili per il regolare funzionamento della struttura stessa. Le prestazioni straordinarie vengono retribuite al lavoratore dall'Agenzia e rimborsate dalla Fondazione, con le modalità previste dall'art 2.A del presente capitolato.

ART. 5B – CARATTERISTICHE E FORMAZIONE DEGLI ADDETTI

Il personale avviato ai servizi deve avere i seguenti titoli minimi:

a) il personale impiegato con funzione educativa nella Scuola d'Infanzia deve essere in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o, in alternativa, avere acquisito:

- Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria classe LM 85 bis;
- Diplomi conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 di: maturità magistrale, maturità rilasciata dal liceo socio-psico-pedagogico, abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o diploma conseguito al termine del Progetto Egeria;

Sono fatti salvi gli eventuali adeguamenti che la normativa nazionale, con particolare riguardo ai decreti attuativi della Legge delega 13/07/2015 n. 107, o regionale, dovesse apportare ai titoli sopra indicati.

b) esperienza in servizio pari almeno a quanto dichiarato in offerta; in ogni caso, si richiede un periodo di esperienza in servizi uguali o analoghi di almeno 5 giorni per le sostituzioni fino a 15 gg e 10 giorni per quelle di durata superiore;

c) età compresa fra 18 e 65 anni.

Il predetto personale deve, inoltre, presentare caratteristiche personali tali da essere in grado di occuparsi della sorveglianza di minori, collaborare col personale ausiliario nelle funzioni loro proprie, inserirsi in modo proficuo in un luogo di lavoro caratterizzato dal lavoro di gruppo e dal costante rapporto con l'utenza.

Il personale somministrato deve tenere un contegno e comportamento consono al luogo di lavoro, come pure avere un abbigliamento che si confaccia all'ambiente, tenuto conto della presenza di

minori e del contesto educativo in cui è chiamato ad operare. Deve, inoltre, essere munito di calzature ad uso esclusivo da utilizzarsi all'interno delle strutture.

Prima dell'avvio in servizio, l'Agenzia provvede ad un corso di formazione degli addetti inerente le mansioni da svolgere, compresa la formazione sulla sicurezza di cui all'Accordo Stato – Regioni in attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 restando come onere alla Fondazione assicurare tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 81/2008. Gli oneri di formazione sulla sicurezza sono posti a carico dell'Agenzia di somministrazione.

ART. 6B – OBBLIGHI A CARICO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti.

La Fondazione, in caso di inadempienze dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia, salvo il diritto di rivalsa verso l'Agenzia medesima, che comprende anche le somme costituite come garanzia definitiva o quelle dovute come corrispettivo del presente contratto di lavoro e non ancora pagate.

La Fondazione risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro somministrato nello svolgimento delle mansioni cui è adibito in forza del presente contratto.

ART. 7B – MENSA

Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il diritto di usufruire della refezione scolastica alle medesime condizioni vigenti per il personale della Fondazione, fatte salve eventuali variazioni conseguenti al rinnovo del CCNL che si applica oppure del contratto integrativo aziendale. Il pasto è gratuito solo nelle giornate in cui il personale dell'Agenzia è richiesto di svolgere il turno ininterrotto ore 9 – ore 16, mentre nell'eventualità degli altri turni il pasto è fruibile esclusivamente a titolo oneroso (euro 5,50 cadauno) e l'Agenzia è tenuta ad emettere apposita nota di accredito a favore della Fondazione entro il mese successivo a quello di competenza, contestualmente all'emissione della fattura relativa ai servizi di somministrazione resi. Tutti i pasti consumati dal personale inviato dall'Agenzia saranno rilevati negli appositi registri presenti in ogni plesso, ed un estratto di questi registri sarà inviato all'Agenzia ai fini dell'emissione della nota di accredito menzionata.

ART. 8B – CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La Fondazione, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli a campione circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato e delle norme disciplinanti i propri servizi ove si utilizzi personale dell'Agenzia. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

In particolare, la ditta si impegna a consegnare alla Fondazione copia delle buste paga dei lavoratori che prestano lavoro somministrato. La Fondazione è tenuta al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con la

Fondazione medesima.

In caso il controllo operato evidenzi una mancanza da parte dell'Agenzia e/o del personale da questa avviato al lavoro, la Fondazione segnalerà l'inadempienza al RCA al recapito locale indicato dall'Agenzia in sede di offerta o successivamente modificato. Il RCA ha 10 giorni per rispondere alla contestazione, dopodiché la Fondazione adotta i provvedimenti ritenuti opportuni e in ossequio alle norme di capitolato.

ART. 9B – SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI PER INCOMPETENZA, IMPERIZIA E NEGLIGENZA

Nel caso in cui, con motivato giudizio da parte della Fondazione, le prestazioni di un addetto non siano ritenute adeguate a quanto richiesto per le figure oggetto dell'appalto, l'Agenzia è tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla sostituzione dello stesso.

In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami nei confronti di dipendenti dell'Agenzia, la Fondazione può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo svolgimento di tutti i servizi di cui al presente appalto; l'Agenzia provvede alla sospensione, ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta della Fondazione non motivi la sospensione immediata dal servizio.

Nelle more delle procedure di allontanamento dal servizio di detto personale, l'Agenzia si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel proprio comparto, ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni all'Agenzia derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more dell'esecuzione del provvedimento di cui all'art. 10B.

Danno comunque luogo all'allontanamento immediato dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfortunistiche e di igiene che possano arrecare danno alle persone e l'arrecare danno a cose o persone in modo doloso. In tal caso il lavoratore somministrato deve comunque essere tempestivamente sostituito con onere a carico dell'Agenzia.

ART. 10B – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro, ai sensi dell'art. 35, del D.Lgs. 81/2015, viene esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione della Fondazione, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

L'Agenzia è tenuta a comunicare alla Fondazione, secondo le vigenti disposizioni del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione lavoro, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare assumendo ogni onere economico relativo alla procedura.

Il personale dell'Agenzia deve rispettare le norme del CCNL A.N.I.N.S.E.I. vigente e del contratto integrativo aziendale delle insegnanti della Fondazione, le disposizioni di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato, con particolare riferimento alle norme fissate dal presente capitolato, alle disposizioni concordate dalla Fondazione con i responsabili dell'Agenzia; deve, inoltre, svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità dell'utenza. Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile all'indirizzo

<http://www.fondazionecreciamo.it/amministrazione/trasparente/disposizioni-general/>, si estendono ai lavoratori somministrati. L'Agenzia, pertanto, si impegna a fornire il Codice di comportamento ad ogni addetto, prima di avviarlo ai servizi del presente appalto e a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi ivi previsti, con particolare riguardo alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti affini entro il secondo grado.

ART. 11 B – MONITORAGGIO E REPORTISTICA

L'Agenzia aggiudicataria si impegna a far pervenire alla Fondazione i seguenti report:

a) DATI STATISTICI report annuale su richiesta ed entro 15 giorni dalla stessa:

- il numero degli operatori somministrati;
- il numero dei contratti di somministrazione;
- il numero delle ore complessivamente somministrate;
- il numero di ore complessivamente svolte per sostituzioni di 1 giorno;
- elenco operatori somministrati e titoli di studio

b) FORMAZIONE su richiesta ed entro 15 giorni dalla stessa:

- il numero di ore di formazione svolte, le date di svolgimento dei corsi, i partecipanti ed i contenuti della formazione;

c) ALLEGATI ALLE FATTURE MENSILI:

- copia dei fogli presenze del personale
- ore svolte per singolo operatore/contratto e relative voci di costo (ore ordinarie, ore straordinari o supplementari, ferie, festività, eccetera)
- riepilogo quantità e importi complessivi per tipologia di voce di costo
- riepilogo degli importi fatturati (imponibile e importo IVA) per centro di costo (inteso come sede ove viene svolta l'attività come da Allegato A)

In generale la Ditta aggiudicataria si impegna ad informare la Fondazione sull'andamento del servizio, fornendo ogni dato richiesto in relazione alle varie tipologie di prestazioni.

Il responsabile del procedimento

f.to *Renato Luisi*

Modena, 03/01/2019

Allegati :

Allegato A): Elenco delle sedi presso le quali verrà espletato il servizio

Allegato B): Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti della Fondazione

**Allegato A)****ELENCO DELLE SEDI DELLA FONDAZIONE PRESSO LE QUALI VERRÀ ESPLETATO IL SERVIZIO**

FOSSAMONDA – via B. Marcello, 22 – 41122 Modena – tel. 059.367737
EDISON – via Edison, 60 – 41126 Modena – tel. 059.236069
MALAGUZZI – via Ancona, 13 – 41125 Modena – 059.300065
SALUZZO – via Saluzzo, 147 – 41125 Modena – 059.366491
VILLAGGIO ARTIGIANO- via Scaccera, 111 – 41126 Modena – 059.331492
DON MINZONI – via Mar Tirreno, 180 – 41122 Modena – 059.251405
VILLAGGIO ZETA – via del Sagittario, 9 – 41126 Modena – 059.353106
CIMABUE – via Gibellini , 191 – Modena – tel. 059.350267
MARCONI– via Marconi, 32 – Modena – tel. 059.354558
TONIOLO – via Toniolo, 120 – Modena – tel. 059. 311131

Allegato B)**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE LAVORATRICI GESTANTI****RELAZIONE**

Una gravidanza priva di complicazioni è del tutto compatibile con il normale svolgimento del lavoro. In taluni casi, però l'attività lavorativa, o l'ambiente in cui questa si svolge, possono comportare un rischio per la salute della lavoratrice gestante e/o del nascituro.

Per tale motivo la legge stabilisce che i pericoli dell'ambiente di lavoro siano identificati, controllati e prevenuti con una protezione maggiore rappresentata da:

- un'anticipazione del congedo obbligatorio ai tre mesi prima del parto per le lavoratrici occupate in lavori pregiudizievoli e gravosi in relazione allo stato avanzato di gravidanza;
- il divieto di adibire la donna durante la gravidanza e per sette mesi dopo il parto a " lavori pericolosi, faticosi ed insalubri" provvedendo allo spostamento ed altre mansioni o concedendo l'astensione anticipata qualora ciò non fosse possibile.

Il presente documento viene prodotto al fine di determinare le condizioni di rischio specifico per le lavoratrici gestanti della Fondazione.

Tale documento è da ritenersi integrazione al Documento di Valutazione dei rischi redatto ai sensi del D. Lgs 626/94.

Le valutazioni vengono effettuate in merito a quanto previsto dal D. Lgs. 645 del 25/11/96 " Recepimento della direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento" e in ottemperanza al D. Lgs. 151 del 26/03/2001 " Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e

sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della L. 08/03/2000 n.53.

Il documento è costituito da una " Analisi dei principali fattori di rischio per la salute della donna e del bambino" redatta da AUSL di Modena nella quale vengono indicati i fattori di rischio, i principali effetti sulla gestazione e sulla lattazione, i riferimenti normativi ed i relativi provvedimenti; e da una "Valutazione del rischio" individuata in ogni Settore del Comune di Modena con i relativi provvedimenti.

La valutazione è stata svolta tramite interviste alle operatrici, interviste ai responsabili, sopralluoghi nei vari luoghi di lavoro con osservazione diretta delle attività. Ci si è avvalsi, inoltre della Relazione Sanitaria redatta dal medico competente che già individua il programma sanitario per ogni tipo di lavorazione.

Tutto il personale femminile sottoposto a sorveglianza sanitaria è sottoposto a tutela eccetto le videoterminaliste, per le quali non è stato individuato un rischio specifico per la salute della donna e del bambino.

Per ogni settore sono state individuate le varie attività con i diversi fattori di rischio ed i provvedimenti previsti durante il periodo di gestazione e di allattamento.

Anche per quanto riguarda il fumo occorre adottare ulteriori accorgimenti rispetto a quelli già attuati nei luoghi di lavoro della Fondazione. Nel caso in cui i luoghi fumo fossero attigui alla postazione della lavoratrice gestante, occorre individuare un nuovo luogo fumo compatibile, se non possibile, occorre estendere il divieto di fumare a tutto il luogo di lavoro.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DELLE LAVORATRICI GESTANTI

Mansione-attività	attrezzature	Rischi	Mezzi di prevenzione e protezione
Insegnante	No attrezzature	Scivolamenti Elettrocuzione Per le lavoratrici gestanti sono individuati: il rischio infettivo	Il personale non è sottoposto a sorveglianza sanitaria. Per le lavoratrici gestanti è previsto l'allontanamento dalla mansione per il periodo della gravidanza .
Per ogni mansione	Rischio fumo passivo	Eliminare i posti fumo se adiacenti alle postazioni di lavoro della gestante, se possibile tramite	Nessun provvedimento

		individuazione di ulteriore posto fumo compatibile, oppure tramite estensione del divieto di fumare a tutto il luogo di lavoro.	
--	--	--	--

Per accettazione

Timbro Ditta e firma legale rappresentante
